

deliberazione n. 29

PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
NELLA REGIONE MARCHE PER L'ANNO ACCADEMICO 2011/2012
LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1996, N. 38, ARTICOLO 4

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DEL 21 GIUGNO 2011, N. 47

Il Presidente pone in discussione il seguente punto all'o.d.g.: proposta di atto amministrativo n. 29/11, a iniziativa della Giunta regionale "Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario nella regione Marche per l'anno accademico 2011/2012. Legge regionale 2 settembre 1996, n. 38, articolo 4" dando la parola al Consigliere di maggioranza Rosalba Ortenzi e al Con-

sigliere di minoranza Francesco Massi, relatori della I Commissione assembleare permanente;

omissis

Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 "Norme sul diritto agli studi universitari" che detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. L'articolo 3 comma 2 pone in capo alle Regioni gli interventi volti a rimuovere detti ostacoli per l'attuazione del diritto allo studio universitario;

Visto il d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 sul trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" che rende l'ambito del diritto allo studio universitario una competenza regionale ed assegna allo Stato la competenza della determinazione dei livelli minimi essenziali delle prestazioni. Al momento lo Stato non ha disciplinato tali livelli minimi essenziali delle prestazioni;

Vista la l.r. 2 settembre 1996, n. 38 "Riordino in materia di diritto allo studio universitario" che prevede:

- a) all'articolo 4 che il Piano annuale degli interventi degli ERSU venga approvato dall'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, entro il 31 maggio di ciascun anno, per l'anno successivo, sentita la Conferenza regionale sul diritto allo studio universitario;
- b) all'articolo 42, che la tassa versata dagli studenti all'atto dell'iscrizione alle singole Università sia da queste ultime riversata all'ERSU corrispondente per le finalità di cui all'articolo 3, comma 23 della legge 549/1995;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 32 "Modifiche alla l.r. 2 settembre 1996, n. 38: Riordino in materia di diritto allo studio universitario";

Visto il d.p.c.m. 9 aprile 2001, avente ad oggetto "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" ed il d.p.c.m. 30 aprile 1997;

Visto l'articolo 10 della l.r. 16/2010 che modifica ed integra la l.r. 38/1996;

Visto il decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509 sul "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" che prevede la riforma degli ordinamenti didattici concernente un primo livello di studi attraverso il quale si addiuvano al conseguimento della

"laurea"; un secondo livello con il conseguimento della "laurea specialistica"; un terzo livello per il conseguimento del "dottorato di ricerca" o della "specializzazione" ed i master di primo e secondo livello;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004 riguardante l'equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270, che apporta modifiche al regolamento sulle norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei di cui al d.m. n. 509/1999;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";

Visto il decreto legge 25 settembre 2002, n. 212 convertito con la legge 22 novembre 2002, n. 268 e in particolare l'articolo 6 che stabilisce che i diplomi rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale sono equiparati alle lauree di cui al regolamento n. 509/1999;

Visto che lo stesso articolo 6 stabilisce che agli studenti delle Istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge quadro in materia di diritto allo studio universitario 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni;

Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210 ed il decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224, relativi alla riforma dei corsi di dottorato di ricerca;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697 recante la disciplina del riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori;

Visto il d.m. 10 gennaio 2002, n. 38 "Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127" ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che stabilisce che le scuole superiori per interpreti e traduttori assumono la denominazione di Scuole superiori per mediatori linguistici e rilasciano titoli di studio, equipollenti ai diplomi di laurea in Scienze della mediazione linguistica;

Visto l'articolo 6, comma 4 del citato d.m. 38/2002 che dispone che in favore degli iscritti ai corsi si applicano le norme vigenti in ambito universitario in materia di diritto allo studio di competenza delle Regioni;

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, concernente "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" che definisce lo "status" dello studente straniero;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo regolamento di attuazione di cui al d.p.r. 394/1999, che disciplinano l'accesso degli studenti stranieri alle università;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (I.S.E.E.) e successive modificazioni e integrazioni, che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, e le relative disposizioni attuative;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e la legge 28 gennaio 1999, n. 17 che disciplinano l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti dei portatori di handicap;

Visto il decreto MUR del 22 febbraio 2011 che determina l'adeguamento dei limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e dei limiti massimi dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE), previsti all'articolo 5, comma 9, del d.p.c.m. 9 aprile 2001, con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT del 1,6 per cento in aumento rispetto all'anno accademico precedente, determinando i limiti massimi dell'ISEE stabiliti tra i 14.696,72 euro ed i 19.595,63 euro e dell'ISPE tra i 25.719,28 euro ed i 33.067,63 euro;

Visto il Decreto MUR del 22 febbraio 2011 che determina l'adeguamento ISTAT del 1,6 per cento sugli importi minimi delle borse di studio rispetto a quelli fissati per l'anno accademico precedente;

Ritenuta la necessità di confermare i criteri e gli indirizzi dell'a.a. 2010/2011 per la gestione dei prestiti fiduciari e del relativo Fondo di garanzia anche per l'anno accademico 2011/2012;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Tenuto conto del parere espresso dalla Conferenza regionale sul diritto allo studio universitario sulla proposta di piano degli interventi per il diritto allo studio universitario nella regione Marche per l'anno accademico 2011/2012;

Visto il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del Dirigente del Servizio Industria, Artigianato, Istruzione, Formazione e Lavoro, nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali, nel termine ridotto dal Presidente dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 3 della citata legge;

Dato atto che è decorso il termine ridotto dal Presidente dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), della l.r. 26 giugno 2008, n. 15;

Visto il comma 4 dell'articolo 8 della citata l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare il "Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario nella regione Marche per l'anno accademico 2011/2012. Legge regionale 2 settembre 1996, n. 38, articolo 4" (allegato A) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

IL PRESIDENTE

f.to Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

f.to Moreno Pieroni

f.to Franca Romagnoli

PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NELLA
REGIONE MARCHE PER L'ANNO ACCADEMICO 2011/2012
Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38 articolo 4

Art. 1

Obiettivi del Piano per l'anno accademico 2011/2012

1. Con il presente piano la Regione, in attuazione della normativa statale vigente, persegue prioritariamente i seguenti obiettivi:
 - a) assicurare la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso agli studi universitari; in particolare per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più elevati degli studi in attuazione del disposto di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione italiana;
 - b) garantire l'uniformità su tutto il territorio marchigiano del trattamento per l'attribuzione dei benefici in materia di diritto agli studi universitari, in conformità ai principi informativi della legge 2 dicembre 1991 n. 390 e relativo DPCM attuativo;
 - c) realizzare un'integrazione tra i sistemi e le procedure per la concessione dei benefici erogati dagli ERSU e dalle rispettive Università e Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale, per un'economia di spesa;
 - d) perseguire una graduale riqualificazione della spesa del Diritto allo Studio Universitario, attraverso una più efficiente gestione dei servizi destinati agli studenti anche con una diversificazione del pasto che tenga conto delle mutate esigenze alimentari e con una politica comune degli acquisti protesa a salvaguardare la qualità dei prodotti e l'economia della spesa nella gestione diretta accanto a quella in service.

Art. 2

I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti

1. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, concessi agli iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale della Regione Marche, capaci e meritevoli, privi di mezzi, intesi come prestazioni sociali agevolate cui si applicano le disposizioni del presente Piano, sono:
 - a) le borse di studio ed i prestiti fiduciari;
 - b) i servizi abitativi;
 - c) i contributi per la mobilità internazionale.
2. Fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa statale vigente, le borse di studio assegnate in conformità al presente Piano, ai sensi dell'art. 7, lettera d) della L. 390/91, non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, ivi comprese le borse erogate dalle Università e dalle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere, volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Art. 3

Gli interventi rivolti alla generalità degli studenti

1. Sono assicurati i seguenti servizi ed interventi destinati a tutti gli studenti universitari:
 - a) il servizio di ristorazione;
 - b) il servizio di informazione ed orientamento al lavoro.
2. Nei limiti delle compatibilità di bilancio sono altresì assicurati il servizio sanitario e di medicina preventiva per gli studenti fuori sede nonché le agevolazioni.
3. L'attivazione dei servizi editoriale, culturale, ricreativo, sportivo, informatico è condizionata alle disponibilità finanziarie ed organizzativo funzionali di ciascun ERSU, dopo aver garantito la massima copertura dei servizi quali borse di studio, abitativi e ristorazione.

Art. 4

I corsi di studio per i quali sono concessi i benefici

1. I servizi e gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, sono attribuiti, per concorso, secondo le procedure di selezione previste dall'articolo 5, agli studenti che ne fanno richiesta entro il termine previsto dai bandi degli ERSU, iscritti nelle rispettive università entro il termine previsto dai bandi delle stesse, ai corsi di cui al Decreto MURST n. 509/99 e successiva modificazione di laurea, di laurea magistrale, di laurea specialistica, di specializzazione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 368), ai corsi di dottorato di ricerca attivati dalle università ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4, e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito definiti, rispettivamente, ai successivi articoli 6 e 7.

2. In via transitoria e sino al loro esaurimento, i servizi e gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, sono attribuiti anche agli studenti iscritti a corsi di studio a livello universitario aventi valore legale, attivati prima dell'attuazione del Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509 e successiva modificazione, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi, più uno, a partire dall'anno di prima iscrizione.

3. I benefici sono concessi per il conseguimento, per la prima volta di ciascuno dei livelli dei corsi di cui ai commi 1 e 2, con le seguenti modalità:

a) per gli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso di studi universitario di primo livello;

b) per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico/magistrale, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso di studi universitario;

c) per gli iscritti agli altri corsi di laurea specialistica, per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione ad un qualsiasi corso universitario di secondo livello;

d) per gli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione, per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione a qualsiasi corso universitario di terzo livello.

4. Lo studente borsista che consegua il titolo di studio di laurea e di laurea specialistica entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficia di un'integrazione in denaro e/o in servizi della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso.

5. I benefici sono concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo di studio precedente.

Art. 5

Le procedure di selezione dei beneficiari

1. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 6, anche se assoggettati a specifici obblighi formativi di cui al Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509, articolo 6, comma 1 e successiva modificazione. I requisiti di merito per i benefici sono valutati ex-post secondo le modalità previste dai commi 1, 2, e 16 dell'articolo 7.

2. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di un corso di laurea specialistica a ciclo unico/magistrale, i benefici sono attribuiti agli studenti che siano stati ammessi ai corsi ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509 e successiva modificazione, che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 6. I requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono valutati ex-post secondo le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 7.

3. Per gli iscritti al primo anno degli altri corsi di laurea specialistica, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 6, ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509 e successiva modificazione, e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno 150 crediti. I requisiti di merito

per l'accesso ai benefici sono ulteriormente valutati ex-post, secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 7.

4. Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i benefici sono attribuiti agli studenti che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 6 in possesso dei requisiti di merito richiesti per l'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

5. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, ad eccezione di quelli di laurea specialistica a ciclo unico/magistrale, idonei ai benefici nell'anno accademico precedente, il diritto viene mantenuto sulla base dei criteri di merito definiti dall'articolo 7, commi 4 e 8 e dell'ammissione a tale anno di corso da parte della rispettiva università di appartenenza.

6. Per gli iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico/magistrale, idonei ai benefici nell'anno accademico precedente, il diritto viene mantenuto sulla base dei criteri di merito definiti dall'articolo 7, comma 5, e dell'ammissione a tale anno di corso da parte della rispettiva università di appartenenza, ad eccezione della concessione dei benefici per il quarto anno di corso per il quale è prevista anche una nuova valutazione dei requisiti relativi alla condizione economica. Gli altri studenti iscritti agli anni successivi al primo, non rientranti tra gli idonei dell'anno accademico precedente, sono ammessi ai benefici previa verifica dei requisiti relativi sia alla condizione economica che al merito di cui agli articoli 6 e 7.

7. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano anche agli studenti borsisti iscritti ai corsi universitari attivati prima dell'attuazione delle disposizioni del Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509, con riferimento all'articolo 7, comma 13, come pure a tutti gli studenti dichiarati idonei ma non beneficiari al conseguimento della borsa nell'anno accademico 2010-2011, frequentanti corsi universitari ancorati al vecchio ordinamento didattico.

8. Qualora gli ERSU prevedano, sulla base delle risorse disponibili, che non sia possibile concedere i benefici di cui all'articolo 2, comma 1, a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, procedono alla definizione di graduatorie per la loro concessione, sulla base delle seguenti modalità:

- a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per Facoltà e corsi, definita in ordine crescente sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente integrata di cui all'articolo 6;
- b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso l'approvazione di graduatorie di merito, disposte in ordine decrescente sulla base del numero delle annualità superate o dei crediti maturati e delle votazioni conseguite, impegnando sino alla concorrenza delle risorse disponibili all'uopo destinate, ferma l'equilibrata distribuzione dei benefici tra tutte le Facoltà o Classi di laurea ed all'interno di queste, tra tutti i corsi afferenti alle medesime in base al numero delle domande di borsa pervenute nei termini di scadenza fissati nel relativo bando di concorso emanato da ciascun ERSU. Per la formulazione della graduatoria si considera il rapporto tra annualità sostenute e quelle richieste per la partecipazione al concorso per gli iscritti secondo il vecchio ordinamento didattico, ovvero il rapporto tra crediti maturati e quelli richiesti per la partecipazione al concorso per le borse di studio per gli iscritti secondo il nuovo ordinamento didattico, incrementato dal rapporto tra la media aritmetica dei voti di tutti gli esami sostenuti ed i trentesimi, con rilevazione alla data del 10 agosto 2011, come dettagliato nel successivo art. 7.

9. Il punteggio derivante dal calcolo individuato secondo le modalità di cui al comma 8 determinerà la posizione in graduatoria. Sono esclusi dal calcolo della media le prove e/o i giudizi non espressi in trentesimi. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alla condizione economica.

10. La condizione degli studenti, sulla base della loro provenienza, basata sui tempi di percorrenza dei sistemi di trasporto pubblico, in relazione ai tempi impegnati dall'esercizio della didattica, si articola secondo la seguente tipologia:

- a) studente in sede, residente nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;

- b) studente pendolare, residente nel comune che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato e il cui tratto sia percorribile, con i mezzi pubblici, in un tempo fino a 60 minuti.
- c) studente fuori sede, residente nel comune distante dalla sede del corso frequentato e il cui tratto sia percorribile con i mezzi pubblici in un tempo superiore ai 60 minuti e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi. Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare.

Ogni ERSU, sulla base dei criteri sopra enunciati individuerà l'elenco dei comuni ricadenti nelle lettere a) e b) rispetto alle sedi di studio attivate dalla corrispondente università.

11. La Regione Marche e gli ERSU marchigiani curano un' ampia pubblicizzazione dei servizi e degli interventi offerti agli studenti con particolare riguardo per le attività di diffusione delle notizie anche attraverso specifici siti web. I bandi per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere pubblicati almeno quarantacinque giorni prima della rispettiva scadenza in essi fissata.

12. Le domande per l'accesso ai servizi ed agli interventi corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'alloggio di cui al comma 10, lettera c), sono presentate dagli studenti avvalendosi della facoltà di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Nella compilazione delle domande per il mantenimento dei servizi e degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, per gli anni successivi al primo di tutti i corsi, gli studenti sono tenuti a denunciare le sole variazioni sostanziali della condizione economica del proprio nucleo familiare ed i mutamenti della composizione dello stesso nucleo familiare, registrati nell'ultimo anno e tali da far venir meno il beneficio, ed in questi casi a presentare la dichiarazione ISEE. A coloro che si avvalgono della facoltà di autocertificazione ISEE presentata nei due anni precedenti viene applicata una rivalutazione pari al 0,7% più un ulteriore 1,6 % sui redditi dell'anno 2008 dichiarati ai fini ISEE per l'a.a. 2009/2010 ed una rivalutazione del 1,6% per i redditi dell'anno 2009 dichiarati ai fini ISEE per l'a.a. 2010/2011, ai fini della determinazione della quota in denaro della borsa di studio da erogare agli studenti beneficiari.

13. Gli studenti richiedenti i benefici che si iscrivono al quarto anno del vecchio ordinamento didattico, al quarto anno della laurea specialistica a ciclo unico/magistrale come anche al primo anno fuori corso della laurea del nuovo ordinamento didattico, presentano una nuova dichiarazione ISEE.

14. Gli ERSU controllano la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica ed alla composizione del nucleo familiare dichiarati ricorrendo al metodo della verifica con controlli annuali a campione su almeno il quaranta per cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi non destinati alla generalità degli studenti. Tali controlli sono effettuati sia per gli studenti che nell'anno di riferimento abbiano presentato l'autocertificazione della condizione economica, sia per quelli che abbiano mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei criteri di merito, ai sensi dei commi 5, 6 e 7. Nell'espletamento di tali controlli gli ERSU possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. Coloro che beneficiando di un intervento di tipo individuale risultano in sede di accertamento non idonei al beneficio, fermo il perseguimento delle responsabilità penali per mendace dichiarazione resa, decadono immediatamente dal beneficio con l'onere della restituzione di quanto usufruito in servizi e percepito in denaro; in caso di lievi differenze che non modificano presupposti dell'idoneità all'intervento, il beneficio viene conservato, seppure ricalcolato nel suo valore in rapporto alla situazione risultata in sede di accertamento.

15. I termini per la richiesta delle borse di studio e dei servizi abitativi devono essere stabiliti da ciascun ERSU nei rispettivi bandi di concorso, anche differenziando i tempi per gli iscritti al primo anno da quelli iscritti ad anni successivi, in modo da consentire che la valutazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie provvisorie redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti, siano completate e rese ufficiali almeno quindici giorni prima dell'inizio dei corsi per i servizi abitativi ed entro l'inizio dei corsi per le borse di studio e comunque entro e non oltre il 31 ottobre 2011.

16. Entro due mesi dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2011, gli ERSU debbono erogare, sulla base delle graduatorie rese definitive, agli studenti beneficiari, la prima rata semestrale delle borse di studio (in servizi ed in denaro) e dei prestiti d'onore. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la seconda rata semestrale della borsa è erogata entro trenta giorni dall'erogazione delle risorse della Regione per borse di studio e comunque non oltre il 30 giugno 2012.

17. Entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e comunque entro l'inizio dei corsi dell'a.a. 2011/2012, è garantito il servizio abitativo agli studenti beneficiari entro il limite massimo degli alloggi effettivamente a disposizione degli ERSU, anche avvalendosi di convenzioni con strutture private a carattere provvisorio, sino alla fruibilità di tali alloggi.

18. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione dei benefici.

19. Gli ERSU possono realizzare, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo dalle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari in condizioni economiche più svantaggiate, oppure attingono dalle graduatorie predisposte dalle università per le attività a tempo parziale degli studenti di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 13.

20. Gli ERSU e le rispettive università concordano le modalità per la reciproca informazione in ordine ai dati ed alle notizie relative agli adempimenti di rispettiva competenza, nonché per la definizione di procedure comuni per la concessione dei benefici di cui al presente Piano e la concessione degli esoneri dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari. In particolare, le università sono tenute a comunicare tempestivamente agli ERSU i dati necessari alla valutazione del merito di cui all'articolo 7.

Art. 6

I criteri per la determinazione delle condizioni economiche

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della situazione economica all'estero, di cui al successivo comma 9, e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 10.

2. Per la concessione dei benefici di cui all'articolo 2, comma 1, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, articolo 1-bis, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2 bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:

- a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi dello studente da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a 6.500,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

4. Per la concessione dei benefici a carattere concorsuale, sono considerati in normali situazioni per cui è possibile presentare l'ISEE riferito al solo nucleo dello studente:

- a) gli studenti coniugati, separati, divorziati o vedovi alla data della presentazione della domanda che non risultino nello stato di famiglia dei genitori;
- b) gli studenti orfani di entrambi i genitori con proprio nucleo familiare alla data della presentazione della domanda;
- c) gli studenti non coniugati con figli a carico alla data della presentazione della domanda appartenenti ad un nucleo familiare composto dallo studente e dai figli;

d) gli studenti che da minorenni sono stati ospiti delle strutture di accoglienza indicate all'articolo 4 della l. r. 20/2002 a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria di allontanamento dalla residenza familiare o di decadenza dalla potestà genitoriale e che mantengano tuttora la situazione di interruzione dei rapporti con il nucleo di origine.

5. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui ai commi 3 e 4.

6. In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello di entrambi i genitori.

7. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2 bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo, nella misura del 50 per cento.

8. Gli ERSU prevedono nei bandi di concorso per i benefici di cui all'art. 2 comma 1, che il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente, appartenenti allo stesso nucleo familiare, vada dichiarato a se stante rispetto alla certificazione ISE prodotta, come pure vada precisata sia la composizione del nucleo familiare dello studente quando ricorrano gli elementi dei commi 3, 4, 5 e 6 che precedono, che il valore del reddito e del patrimonio posseduto all'estero, onde permettere, ai soli fini del diritto allo studio universitario, la rideterminazione dell'ISEE con gli opportuni correttivi rispetto al calcolo standard.

9. L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 11 aprile 2011 "Accertamento per l'anno 2010 del cambio in euro delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227", e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dell'annullamento della tabella 3 di cui al Decreto MURST 23 aprile 1999, attuato con Decreto MURST 4 agosto 2000. Per tali redditi non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione, ma è necessario esibire la relativa documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana, convalidata dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio o resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzate dalle Prefetture per quei Paesi dove esistono particolari difficoltà documentate dalla locale Ambasciata Italiana.

10. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo, con le seguenti integrazioni:

- a) i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 550 euro al metro quadrato;
- b) i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 11 aprile 2011, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dell'annullamento della tabella 3 di cui al Decreto MURST 23 aprile 1999, attuato con Decreto MURST 4 agosto 2000.

11. Per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1, l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, del nucleo familiare del richiedente, maturato sia in Italia che all'estero nell'anno 2010, non potrà superare il limite massimo di 18.300,00 euro.

12. Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 1, e successive modificazioni ed integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici di tipo individuale gli studenti per i quali l'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente di cui al comma 10 del nucleo familiare del richiedente, superi il limite massimo di 28.500,00 euro. Qualora dal calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente, applicate le detrazioni e franchigie previste da legge, si conseguisse un risultato negativo, va considerato zero. La situazione patrimoniale concorre nella misura del 20 per cento alla formazione dell'Indicatore della Situazione Economica del nucleo familiare del richiedente.

13. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 7, il beneficiario degli interventi è tenuto a presentare, anche in corso d'anno, una nuova autocertificazione della propria condizione economica agli ERSU, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio.

14. La Regione Marche si attesta sulle modalità previste per la disciplina ISE ricorrendo a forme integrative di valutazione date come possibili dall'art. 3 del d.lgs. n. 109/1998 e sue successive modifiche ed integrazioni, così come disciplinate dal DPCM 9 aprile 2001.

Art. 7

I criteri per la determinazione del merito

1. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico/magistrale, i requisiti di merito per i benefici di cui all'articolo 2, comma 1, sono valutati ex-post, vale a dire all'atto dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio; il requisito di merito richiesto in questa fase è l'aver acquisito, entro la data del 10 agosto 2012, almeno 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici (quadrimestri, semestri o moduli) ed almeno 10 crediti per gli altri.

2. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea specialistica, già in possesso di almeno 150 crediti riconosciuti in ingresso, i requisiti di merito per i benefici di tipo individuale sono ulteriormente valutati ex-post, vale a dire all'atto dell'erogazione della seconda rata della borsa di studio; il requisito di merito richiesto in questa fase è l'aver acquisito, entro la data del 10 agosto 2012, almeno 20 crediti, oltre al recupero dell'eventuale debito, per i corsi organizzati in più periodi didattici (quadrimestri, semestri o moduli) ed almeno 10 crediti per gli altri.

3. Per gli iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i requisiti di merito per l'accesso ai benefici sono quelli stabiliti dai rispettivi ordinamenti didattici.

4. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi di laurea attivati dalle università, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto 2011, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto 2011;
- c) per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto 2011.

5. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico/magistrale, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto 2011, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- b) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto 2011;
- c) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto 2011;
- d) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto 2011;
- e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto 2011;

f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

6. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 4 e 5 precedenti, lo studente su espressa richiesta può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus" maturato sulla base dell'anno di corso frequentato, con le seguenti modalità:

- a) 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- b) 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- c) 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

7. La quota del "bonus" non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi. Gli ERSU sono tenuti a:

- a) predisporre apposita modulistica per facilitare la formalizzazione del ricorso al bonus;
- b) tenere adeguata registrazione dell'utilizzo del bonus per ciascuno studente idoneo ai benefici di cui all'art. 2, comma 1;
- c) concertare con la rispettiva Università la certificazione da rilasciare insieme al nulla osta nei casi di trasferimento ad altra sede universitaria, in ordine alla situazione sull'utilizzo del bonus.

8. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica, lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto 2011;
- b) per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno 2011.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

9. I crediti di cui ai commi precedenti sono validi solo se riconosciuti dall'Università per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

10. Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo, ove previsto, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dagli ordinamenti delle rispettive università.

11. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, a seguito di passaggi da corsi di studio preesistenti all'entrata in vigore del Decreto MURST n. 509/1999 e successiva modificazione, dovranno aver superato entro il 10 agosto 2011 il numero minimo di annualità riportato nelle tabelle da allegare al bando di concorso degli ERSU, di cui al comma 14, da valere come requisiti minimi di accesso, con riferimento al corso di provenienza, a partire dall'anno di prima iscrizione in assoluto. Resta inteso che i precitati passaggi debbono avvenire nell'a.a. 2011/2012, nell'ambito della stessa Facoltà, da preesistenti corsi di studio attivati prima dell'attuazione del Decreto MURST n. 509/1999, riconducibili alla Classe di appartenenza dei corsi del nuovo ordinamento didattico.

12. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo a seguito di passaggi da corsi di studio preesistenti a corsi di studio nuovi, non della stessa Facoltà di provenienza o della stessa Facoltà ma non riconducibili almeno alla Classe di appartenenza, l'ERSU si attesterà sul numero delle annualità o dei crediti riconosciuti dalle competenti autorità universitarie per l'iscrizione al nuovo corso.

13. Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo studente deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti, sulla base dei regolamenti didattici delle rispettive università.

14. Gli studenti iscritti ad anni successivi la prima immatricolazione, o con iscrizioni successive alla prima, dovranno aver sostenuto entro il 10 agosto 2011, con riferimento all'anno di prima iscrizione in assoluto, il numero minimo di esami in termini di annualità risultante da apposita tabella, correlato al corso di studi di ammissione e per cui si chiede il beneficio nell'a.a. 2011/2012.

Gli ERSU, allo scopo, predispongono, di concerto con la rispettiva Università, le tabelle da allegare al bando di concorso per borse di studio, contenenti il numero medio di annualità conseguito dagli studenti immatricolati nello stesso anno accademico e nello stesso corso di studi, o degli studenti immatricolati delle coorti immediatamente precedenti, con esclusione di quelli con zero annualità e di quelli che non hanno rinnovato per gli anni precedenti l'iscrizione, arrotondato per eccesso. Nell'impossibilità di applicare quanto sopra per la determinazione dei criteri di merito, ovvero qualora il numero medio di annualità calcolato nel modo precedentemente indicato risultasse inferiore a quello calcolato con i criteri di cui all'articolo 4 comma 2 del DPCM 30 aprile 1997, si applicherà come limite quello indicato da quest'ultimo. Tale numero medio di annualità è da valere come requisito minimo di accesso, con riferimento al corso di studi di ammissione e per cui si richiede il beneficio nell'a.a. 2011/2012, a partire dall'anno di prima iscrizione in assoluto. Da tale numero di annualità sono esclusi colloqui, prove ed esami la cui votazione non sia espressa in trentesimi. Agli effetti dell'accesso e della valutazione del merito per gli studenti che effettuano trasferimenti, passaggi di corso o riconoscimento di diploma universitario valgono le annualità convalidate nel nuovo corso di studi per l'a.a. 2011/2012. Gli studenti iscritti per la prima volta nell'a.a. 2011/2012 e quelli iscritti ad anni successivi la prima iscrizione, richiedenti la borsa di studio, dovranno essere regolarmente iscritti per lo stesso anno accademico entro la data prevista dai bandi delle rispettive università.

15. Nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, nei casi in cui non siano immediatamente applicabili i criteri di cui sopra, gli ERSU e le rispettive università definiscono, di comune intesa, i criteri per la valutazione del merito per l'accesso ai benefici.

16. Al fine di determinare il diritto ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1, per gli iscritti ai corsi dei nuovi ordinamenti didattici delle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, di cui alla legge n. 508/1999, Accademie di Belle Arti, ISIA, Conservatori di Musica, e per gli iscritti agli Istituti Superiori di grado universitario della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Ancona (riconosciuta con decreto 24.9.2003 dal MIUR in base al Decreto 10 gennaio 2002, n. 38, relativo al "Regolamento recante riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127") si applicano gli stessi requisiti di merito degli studenti universitari iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica, come specificato per i corsi attivati in attuazione del decreto MURST n. 509/99 e successive modificazioni.

17. Per l'a.a. 2011/2012 per i Conservatori e Istituti di Musica viene predisposta una graduatoria unica per gli anni successivi al primo.

Art. 8

Revoca della borsa di studio per mancata maturazione del requisito di merito ex-post

1. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico/magistrale e di laurea specialistica, i quali entro il 30 novembre 2012 non abbiano conseguito almeno venti crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici ed almeno dieci crediti per gli altri, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. Gli ERSU, in casi eccezionali, comprovati e documentati, possono differire di non oltre tre mesi il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca.

2. La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dell'Accademia di Belle Arti, dell'ISIA, dei Conservatori e Istituti di Musica e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici che, entro il 30 novembre 2012, non abbiano maturato i requisiti di merito richiesti agli studenti universitari, specificati al comma 16 dell'articolo 7.

3. In caso di revoca, le somme rimosse e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente goduti in conto borsa di studio, secondo le tariffe previste dall'articolo 11, comma 7, devono essere restituiti. A tale scopo, gli ERSU e le rispettive Università ed Istituti Superiori di grado universitario stabiliscono accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.

4. Decadono, inoltre, dal beneficio gli studenti dichiarati vincitori e/o idonei che:

- a) siano incorsi nell'arco della durata del beneficio o della idoneità, in sanzioni disciplinari superiori alle ammonizioni;
- b) dalle indagini effettuate, risultino aver reso dichiarazioni mendaci e tali da far venire meno il diritto alla concessione della borsa di studio;
- c) risultino essere trasferiti ad altra sede universitaria e aver rinunciato agli studi nel corso dell'a.a. 2011/2012;
- d) siano vincitori di altre borse e assegni di studio o delle altre provvidenze previste all'articolo 23, comma 2, della l.r. 38/1996, fatta salva la facoltà di opzione prevista dal medesimo articolo. La revoca non si applica agli studenti vincitori di borsa di studio assegnata da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

5. In caso di decadenza o di revoca lo studente deve rimborsare quanto riscosso in contanti a titolo di borsa di studio, nonché il valore monetario dei servizi goduti in conto borsa o in relazione all'idoneità, secondo le tariffe previste dall'articolo 11, comma 7. Nei casi in cui si riscontrino false dichiarazioni, raggiri, artifici o dolo si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 23 della L. 390/1991 che comprendono anche la quota della borsa in denaro e in servizi goduti, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Art. 9

Le tipologie minime ed i livelli degli interventi regionali

1. Agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica ed ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione è concessa una borsa di studio secondo le modalità definite dal presente articolo. Agli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non beneficiano della borsa di studio di cui al Decreto MURST 30 aprile 1999, n. 224, è concessa dagli ERSU una borsa di studio, determinata ai sensi del comma 2, lettera a).

2. L'importo delle borse di studio e dei prestiti d'onore persegue l'obiettivo della copertura delle spese di mantenimento sostenute dagli studenti nelle diverse sedi. La Regione Marche conferma l'importo delle borse di studio previste dall'art. 2, comma 1, previsto per l'a.a. 2010/2011, erogato in due rate semestrali, nel modo seguente:

- a) studenti fuori sede: 4.203,98 euro,
- b) studenti pendolari: 2.317,58 euro,
- c) studenti in sede: 1.584,58 euro + un pasto giornaliero gratuito.
- d) studenti iscritti a corsi organizzati in teledidattica: 1.584,58 euro.

3. Le borse di studio, di cui al comma 2, sono integrate al fine di agevolare la partecipazione dei borsisti a programmi di studio che prevedano la mobilità internazionale, secondo le modalità definite all'articolo 10.

4. La Regione Marche promuove indagini periodiche per l'individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti nelle sedi di Ancona, Camerino, Macerata ed Urbino, che sono comunicati alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari ed al MUR. Qualora da tali indagini il costo di mantenimento risulti inferiore alla borsa definita al comma 2, la Regione provvede a ridurre corrispondentemente l'importo dei predetti benefici a partire dall'a.a. 2011/2012.

5. Qualora gli ERSU siano in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente e con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, l'importo delle borse per gli studenti fuori sede, di cui al comma 2, lettera a), è ridotto di 1.616,92 euro, su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio abitativo, corrispondente a € 134,75 a mese, come pure è ridotto di 646,76 euro, per un pasto giornaliero su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio di ristorazione. Tale metodo è applicato dagli ERSU, con le stesse modalità anche per il secondo pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero per gli studenti pendolari, in attuazione dell'art. 10 della l.r. 16/2010.

6. La borsa è corrisposta integralmente agli studenti il cui Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del richiedente sia inferiore o uguale ai due terzi del limite massimo di riferimento previsto dall'articolo 6, comma 11. Per valori superiori, sino al

raggiungimento del predetto limite, la borsa viene gradualmente ridotta sino alla metà dell'importo minimo, secondo la scala graduata sotto riportata, assicurando comunque che la quota parte in denaro non sia inferiore a 538,98 euro, per gli studenti fuori sede cui siano concessi gratuitamente il servizio abitativo e due pasti giornalieri e 538,98 euro per lo studente pendolare cui sia concesso gratuitamente un pasto giornaliero ai sensi del comma 5.

Scala graduata:

| REDDITO | RIDUZ. PERCENT. |
|--|-----------------|
| Da zero a 16/24 della soglia di riferimento | 0% |
| oltre 16/24 fino a 18/24 della soglia di riferimento | 12,5% |
| oltre 18/24 fino a 20/24 della soglia di riferimento | 25% |
| oltre 20/24 fino a 22/24 della soglia di riferimento | 37,5% |
| oltre 22/24 fino alla soglia di riferimento | 50% |

7. In alternativa alla scala graduata di cui sopra, gli ERSU possono applicare la formula di seguito indicata:

Importo in aggiunta alla quota minima assicurata = quota in denaro su cui effettuare la riduzione moltiplicata per (la soglia ISEE – ISEE dello studente) diviso (1/3 soglia ISEE).

8. Lo studente che beneficia di una borsa di importo ridotto ai sensi dei commi 5, 6 e 7, la cui condizione economica è peggiorata rispetto alla dichiarazione presentata al momento della concessione della borsa, può presentare idonea documentazione per ottenere la revisione della sua posizione con un aumento dell'importo della borsa a partire dalla rata semestrale immediatamente successiva, limitatamente alle disponibilità finanziarie di ciascun ERSU.

9. Il servizio abitativo comprende tutti gli interventi volti ad agevolare la frequenza agli studi universitari degli studenti fuori sede mediante rilevazione della domanda, l'informazione sulle disponibilità di alloggio, la ricerca e l'offerta dell'alloggio in strutture gestite direttamente o disponibili per convenzione. Gli ERSU assicurano in base alle loro disponibilità organizzative e funzionali, a favore degli studenti fuori sede non beneficiari di alloggio, un servizio di consulenza per i contratti di locazione con privati, in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e della proprietà.

10. Gli ERSU procedono ad una diversificazione del servizio di ristorazione in relazione alle esigenze della domanda. L'organizzazione del servizio è finalizzata ad una localizzazione dei punti mensa e ad una tempistica del servizio in funzione, rispettivamente, delle sedi universitarie e dello svolgimento della didattica, privilegiando l'organizzazione esterna, tramite apposite convenzioni, rispetto alla gestione diretta, per le sedi universitarie decentrate, attivate sul territorio marchigiano.

11. Gli ERSU possono richiedere agli studenti del primo anno, dichiarati vincitori di borsa di studio, prima dell'erogazione dei benefici, di presentare garanzia di copertura economica per il caso in cui lo studente incorra nel ritiro della borsa. Nel caso in cui l'ERSU abbia richiesto la garanzia e questa non sia stata fornita, la quota in denaro della prima rata della borsa potrà essere erogata successivamente alla maturazione dei crediti necessari per non incorrere nella revoca della stessa prevista all'articolo 8.

Art. 10

I contributi per la mobilità internazionale degli studenti

1. Gli studenti beneficiari di borsa di studio di cui all'articolo 2 comma 1, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di cui all'articolo 4, comma 1 e per una sola volta per gli iscritti ai corsi degli Istituti Superiori di grado universitario di cui all'articolo 14, ad una integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi anche non comunitari, a condizione che sia beneficiario della borsa nell'anno accademico nel quale partecipa a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio all'estero, abbia un

riconoscimento accademico in termini di crediti e votazioni, nell'ambito del proprio corso di studi nelle Università marchigiane ove risultano iscritti, anche ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

2. Per le finalità indicate al comma 1 è concessa dagli ERSU, sulla base delle proprie disponibilità economiche, ai borsisti, un'integrazione della borsa dell'importo di 500,00 euro, su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, su certificazione dell'università italiana che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall'importo dell'integrazione erogata dagli ERSU va dedotto l'ammontare della borsa concessa, a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario. Gli ERSU, sulla base delle proprie disponibilità economiche, concedono il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno sino all'importo di 100,00 euro, per i paesi europei e sino all'importo di 500,00 euro, per i paesi extraeuropei.

3. Gli ERSU concertano con le rispettive Università le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, assicurando la loro corresponsione per il 70% dell'ammontare del contributo, prima dell'avvio del programma di mobilità. Una rata finale a saldo è erogata al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti nel programma di mobilità.

4. Mentre alle università è intestato l'onere del supporto logistico ed organizzativo agli studenti italiani che si recano all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale, agli ERSU compete, in aggiunta al dispositivo di cui al comma 2 che precede, la funzione di supporto organizzativo e logistico agli studenti stranieri provenienti da altri paesi, nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale. Gli ERSU concordano con le rispettive università le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo in occasione degli scambi provenienti dall'estero.

Art. 11

Gli indirizzi per la graduale riqualificazione della spesa Tariffe e servizi mensa e alloggio

1. La Regione Marche, in linea agli indirizzi emanati in tal senso dal DPCM 9 aprile 2001, persegue l'obiettivo della progressiva concentrazione delle risorse finanziarie a sostegno degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione. Per il principio della trasparenza sul Diritto allo Studio Universitario, la Regione trasmette annualmente alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari, al Consiglio nazionale degli studenti universitari ed al MUR, sulla base dei dati relazionati dagli ERSU, l'importo e l'incidenza, sul totale della spesa sostenuta sul territorio regionale per i servizi non destinati alla generalità degli studenti, comunicando anche il costo unitario medio per ciascun centro di spesa afferente ad ogni ERSU.

2. Tra gli obiettivi primari che la Regione Marche intende perseguire, rientra quello di incrementare e riqualificare gli interventi sul diritto allo studio universitario anche attraverso una politica di contenimento dei costi di gestione dei servizi resi, ottimizzando, attraverso gli ERSU, l'utilizzo delle risorse impiegate attraverso una progressiva gestione mista, diretta ed indiretta dei servizi, salvaguardata comunque la qualità degli stessi.

3. Gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio in base al possesso dei requisiti relativi alle condizioni economiche ed al merito, che non ottengono il beneficio per carenza di disponibilità finanziarie, sono dagli ERSU ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione per l'anno accademico 2011/2012, ad eccezione degli iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, cui si applica l'importo delle tariffe di cui al comma 7.

4. Gli studenti iscritti ai corsi attivati dagli Istituti Superiori di grado universitario, di cui all'articolo 14, sono ammessi, dagli ERSU, a fruire del servizio di ristorazione alle stesse condizioni degli altri studenti universitari.

5. Ove gli ERSU decidano di dare in concessione o di appaltare i propri servizi o quote degli stessi a terzi, la spesa complessiva deve essere comunque non superiore alla media delle spese per servizi similari resi a gestione diretta.

6. La fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo sostenuto dagli ERSU nella gestione dei servizi resi. Gli ERSU possono disporre la gratuità o particolari

agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purché ciò avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, tenuto conto delle risorse finanziarie di cui dispongono.

7. Il Consiglio di Amministrazione di ciascun ERSU determina annualmente le tariffe dei servizi in conformità ai principi dettati dalla Legge Regionale 38/1996 - art. 24 ed in linea al DPCM del 9 aprile 2001, tenendo conto dei seguenti indirizzi:

a) tariffa minima applicabile per il servizio di ristorazione a tutte le tipologie di studenti universitari ed iscritti agli Istituti Superiori di grado universitario è determinata in € 5,00, per la consumazione di un pasto completo, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione alle esigenze della domanda. Le tariffe agevolate per il servizio di ristorazione sono applicate agli studenti in regola con il pagamento della tassa regionale sul diritto allo studio universitario presso l'università cui sono iscritti, come stabilito dalla LR n. 22/2003. Detta tariffa è applicabile anche ai borsisti sia per il primo che per il secondo pasto, se trattasi di fuori sede, come pure per il primo pasto giornaliero se trattasi di pendolari, ferma la possibilità per entrambi i casi, di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione reso, in relazione alle esigenze della domanda. Tale tariffa è pure praticabile ai fini:

- della contabilizzazione del valore del pasto erogato gratuitamente dagli ERSU agli aventi diritto alla borsa di studio ma non beneficiari, iscritti agli anni successivi al primo;
- della contabilizzazione del valore del pasto gratuito erogato dagli ERSU ai beneficiari di borsa di studio in sede;
- della quantificazione del costo di un pasto completo applicabile agli idonei non beneficiari di borsa, iscritti al primo anno, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione in relazione alle esigenze della domanda;
- della quantificazione del costo del pasto da introitare, da parte degli ERSU nei casi previsti dall'articolo 8 commi 1, 2 e 3, a titolo di recupero della borsa di studio in servizi, con espresso riferimento al numero dei pasti usufruiti in conto borsa;
- della quantificazione del costo di un pasto completo applicabile agli studenti stranieri presenti sul territorio marchigiano per programmi di mobilità internazionale, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di ristorazione reso, in relazione alle esigenze della domanda.

b) la tariffa minima applicabile per il servizio alloggio agli studenti universitari, ivi inclusi gli iscritti agli Istituti Superiori di grado universitario, con ISEE pari o inferiore a € 18.300,00 ed iscritti fino al primo anno fuori corso, è determinata dagli ERSU, ai sensi della l.r. 38/1996, art. 24, sulla base della percentuale del costo a carico degli utenti, prevista per i servizi a domanda individuale dagli Enti locali, riferita al costo reale del servizio, ricavato dal Bilancio dell'esercizio finanziario precedente, commisurata alle diverse tipologie di alloggio. Tale tariffa minima non può comunque essere inferiore a € 134,75 per un posto letto/mese, ferma la possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio alloggio reso ed in relazione alla tipologia di strutture disponibili. Detta tariffa è anche applicabile nei confronti dei borsisti fuori sede ed utilizzabile ai fini della quantificazione del costo del posto letto da introitare, da parte degli ERSU, nei casi previsti dall'articolo 8 commi 1, 2 e 3 a titolo di recupero della borsa di studio in servizi, in relazione al numero dei mesi o frazione di mese, realmente usufruito in conto borsa. La tariffa minima applicabile per il servizio alloggio agli studenti al di sopra del limite ISEE di 18.300,00€ e per i fuori corso dal secondo anno in poi è determinata in € 170,00 con possibilità di differenziare tale tariffa in ordine alla diversificazione del servizio di alloggio.

Art. 12

Gli interventi a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione europea

1. Gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46, comma 5. La determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente sono effettuate sulla base delle procedure e delle modalità definite dal predetto articolo 46 e dall'articolo 6.

2. Gli ERSU, in base alla disponibilità di posti letto commisurata al fabbisogno locale, possono riservare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46, comma 5, nella compilazione delle graduatorie per la concessione dei benefici di cui al presente Piano, una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea. Gli ERSU tenuto conto della capacità finanziaria disponibile, possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizione di particolare disagio economico, purché opportunamente documentata.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 10, lettera c), gli studenti stranieri sono considerati comunque studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda nel territorio italiano.

4. Gli ERSU possono accettare domande di benefici da parte degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea, che debbano sostenere test o prove di lingua italiana per l'accesso ai corsi il cui esito non sia disponibile alla data di scadenza dei bandi, perfezionabili entro quindici giorni dalla data di pubblicazione degli esiti di tali test o prove di lingua italiana.

5. Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano, secondo i criteri dell'Human Development Report delle Nazioni Unite, il cui elenco è rimasto lo stesso definito con Decreto del MIUR 02.05.2011, emanato d'intesa con il Ministro degli Affari Esteri, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. In alternativa, nel caso di studenti già iscritti ad una università nei due anni accademici precedenti nel paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'università di iscrizione nelle Marche, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia la certificazione si impegna all'eventuale restituzione della borsa, per conto dello studente nel caso di revoca ai sensi dell'articolo 8 commi 1, 2 e 3 combinato al dispositivo di cui all'articolo 11 comma 7. Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità di cui all'articolo 6.

6. Gli ERSU possono richiedere agli studenti stranieri del primo anno, dichiarati vincitori di borsa di studio, prima dell'erogazione dei benefici, di presentare garanzia di copertura economica per il caso in cui lo studente incorra nel ritiro della borsa.

7. Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo le modalità di cui all'articolo 6.

8. Ai fini del calcolo del reddito e del patrimonio si richiama il dispositivo dell' articolo 6.

Art. 13

Gli interventi a favore degli studenti diversamente abili

1. Gli ERSU forniscono agli studenti diversamente abili ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi ed universitari ed alle procedure amministrative connesse, nonché quelle concernenti i servizi e le risorse disponibili ed alle relative modalità di accesso. Tali servizi sono articolati in considerazione dei diversi ostacoli posti dalle specifiche tipologie di disabilità.

2. Al fine di tenere conto dell'oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti in ogni specifica disabilità, della possibile assenza, nel tempo di realizzazione del curriculum, di strumentazioni ausiliarie adatte a ridurre l'handicap, o di altre difficoltà organizzative sia del soggetto che delle istituzioni che erogano i servizi, gli ERSU sono tenuti a prendere in considerazione le possibili differenze compensative nella valutazione dei criteri per l'attribuzione dei servizi e degli interventi di cui all'articolo 2 comma 1, deliberando, per gli studenti portatori di handicap riconosciuti tali dalla

competente Commissione ai sensi della L. 104/1992, requisiti di merito individualizzati che possono discostarsi da quelli previsti dall'art. 7 del presente Piano, sino ad un massimo del 40%.

3. La durata di concessione dei benefici per gli studenti diversamente abili, frequentanti i corsi attivati ai sensi del Decreto MURST n. 509/1999, è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica e di quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico/magistrale.

4. Per gli studenti diversamente abili, come individuati al comma 2, iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del Decreto MURST 3 novembre 1999, n. 509, la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale dei corsi più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto 2011, l'80% delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma, arrotondate per difetto.

5. I requisiti di merito individualizzati per gli studenti diversamente abili, come individuati al comma 2, iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del Decreto MURST 3 novembre 1999 n. 509, non potranno essere inferiori, per l'a.a. 2011/2012, ai seguenti:

- a) per chi si iscrive al secondo anno: avere superato entro il 10 agosto 2011, una annualità fra quelle previste dal piano di studio;
- b) per chi si iscrive al terzo anno ed al quarto anno, qualora questo non sia l'ultimo: avere superato entro il 10 agosto 2011, un numero di annualità pari alla metà meno 2, arrotondata per difetto, di quelle previste dal piano di studi degli anni precedenti, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è la metà meno tre, arrotondata per difetto;
- c) per chi si iscrive all'ultimo anno: avere superato entro il 10 agosto 2011, un numero di annualità pari al 50%, arrotondato per difetto, del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è pari al 40%, arrotondato per difetto;
- d) per chi si iscrive al primo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto 2011, un numero di annualità pari al 55%, arrotondato per difetto, del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 45%, arrotondato per difetto;
- e) per chi si iscrive al secondo anno fuori corso: avere superato entro il 10 agosto 2011, un numero di annualità pari al 70%, arrotondato per difetto, del numero di annualità complessive previste dal piano di studi, fatto salvo per il servizio abitativo per il quale il numero di annualità richieste è il 60%, arrotondato per difetto.

6. Agli studenti diversamente abili non si applicano i criteri di merito previsti dagli articoli 7 e 8 per l'erogazione della seconda rata della borsa di studio e per il caso di revoca o decadenza dal beneficio (per carenza di merito).

7. Nel caso degli studenti diversamente abili gli ERSU deliberano particolari criteri di determinazione delle condizioni economiche, intesi a favorire il loro accesso ai servizi ed agli interventi di cui al presente Piano.

8. L'importo della borsa di studio, determinato ai sensi degli articoli 9 e 10, può essere incrementato nel caso di studenti in situazione di handicap al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

9. Gli interventi degli ERSU sono realizzati in modo da garantire che la singola persona in situazione di handicap possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita, senza dover subire condizionamenti esterni. Gli interventi di tutorato possono essere anche affidati ai "consiglieri alla pari", cioè persone con disabilità che hanno già affrontato e risolto problemi simili a quelli di coloro che vi si rivolgono per chiedere supporto.

Art. 14

Gli interventi a favore degli iscritti alle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale e Istituti Superiori di grado universitario

1. Ai sensi della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 6, le disposizioni di cui alla Legge 2 dicembre 1991, n. 390 e correlato DPCM 9 aprile 2001, si applicano agli studenti delle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale. Conseguentemente, a tali Istituzioni si applicano le

disposizioni di cui alla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi dal 19 al 23, come pure gli interventi previsti dal presente Piano.

2. Ai sensi della Legge n. 697/1986, recante la disciplina del riconoscimento delle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, gli iscritti a tali scuole possono accedere alle forme di intervento in materia di diritto allo studio universitario di cui al presente Piano, sulla base del riconoscimento ottenuto dal MIUR in attuazione del Decreto MIUR 10 gennaio 2002, n. 38 relativo al "Regolamento recante riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell'art. 17, comma 96, lettera a) della legge 15 maggio 1997, n. 127", e del riordino didattico dei corsi.

3. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, sono concessi agli iscritti ai corsi di formazione superiore della durata di almeno tre anni cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati dagli Istituti Superiori di grado universitario e che non siano iscritti contemporaneamente ad altri corsi di tipo universitario che danno diritto all'accesso ai benefici del diritto allo studio universitario. Gli esami valutabili ai fini del requisito di merito richiesto per l'accesso ai benefici di tipo individuale o per il mantenimento degli stessi, debbono essere necessariamente espressi in trentesimi. I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, sono concessi agli iscritti ai corsi degli Istituti Superiori di grado universitario, previa convenzione, di cui all'art. 40 della l.r. 38/1996, da stipularsi tra la Regione e l'Istituto.

4. I benefici di tipo individuale sono attribuiti agli iscritti al primo anno che presentino i requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 6. Per gli iscritti al primo anno, il requisito di merito è valutato ex-post così come previsto dall'articolo 7, comma 15.

5. Al fine di determinare il mantenimento dei benefici per gli anni successivi, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione, previsti dai rispettivi ordinamenti delle singole istituzioni ed il merito secondo quanto riportato all'articolo 7, comma 15.

6. Agli studenti iscritti agli Istituti superiori di grado Universitario si applicano le procedure di selezione dei beneficiari, le tipologie minime ed i livelli degli interventi, le specifiche disposizioni in favore degli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea e per gli studenti in situazione di handicap di cui al presente Piano.

7. Le Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale e gli Istituti Superiori di grado universitario, secondo le relative norme di riferimento, esonerano totalmente dal pagamento di qualsiasi tassa di iscrizione e di frequenza, nonché da tutti gli eventuali contributi, gli studenti beneficiari delle borse di studio, nonché gli studenti risultati idonei al conseguimento delle borse di studio concesse dagli ERSU i quali, per scarsità di risorse, non siano risultati beneficiari di tale provvidenze e gli studenti in situazione di handicap riconosciuti dalla competente Commissione ai sensi della L. 104/1992.

Art. 15

Criteria per l'assegnazione degli stanziamenti statali e regionali destinati alle borse di studio universitarie nella Regione Marche

1. I fondi regionali per borse di studio sono costituiti:

- dall'introito annuo regionale della tassa regionale per il diritto allo studio,
- dall'introito annuo della tassa regionale per l'iscrizione all'albo professionale,
- dalle risorse regionali sul capitolo specifico per borse di studio per studenti universitari.

2. A ciascun ERSU è assegnato l'introito annuo della tassa regionale per il diritto allo studio pagata dagli studenti iscritti nella corrispondente Università ed Istituti Superiori di grado Universitario, ferma la sua destinazione vincolata all'erogazione di borse di studio.

3. I fondi regionali concorrono, dopo l'utilizzo della quota statale del Fondo di Intervento Integrativo per borse di studio universitarie, alla maggiore copertura possibile degli idonei operando, ove necessario, anche la riduzione della quota in denaro. Criteri e modalità di riparto tra gli ERSU sono stabiliti con apposito atto della Giunta Regionale tenendo conto del presente indirizzo, sentita la conferenza regionale sul diritto allo studio universitario.

4. La Regione Marche attua, ai fini del riparto del Fondo Integrativo Statale anno 2011, erogabile agli ERSU nel corso dell'anno 2012, ed eventuali risorse aggiuntive statali, comunque destinate all'erogazione di borse di studio e prestiti d'onore, gli stessi criteri usati dallo Stato nei confronti delle Regioni.

Art. 16

Prescrizioni a carico degli ERSU ai fini dell'assegnazione ed utilizzo dei fondi per borse di studio a.a. 2011/2012

1. I fondi assegnati agli ERSU, siano essi di provenienza regionale che statale, finalizzati a borse di studio, prestiti d'onore e servizi agli studenti in conto borse, sono a destinazione vincolata e come tali non utilizzabili per altre forme di intervento.

2. Gli ERSU, avuto riguardo all'ammontare complessivo delle risorse di cui al comma 1, provvedono ad individuare, in base alla lettura del fabbisogno locale, le quote percentuali del fondo da destinare a:

- riserva per l'integrazione delle borse di studio finalizzate alla mobilità internazionale di cui all'articolo 10 ed agli studenti portatori di handicap di cui all'articolo 13;
- riserva per le borse di studio destinate agli iscritti ai corsi universitari di terzo livello, non beneficiari di altra borsa di studio;
- riserva per gli iscritti, per la prima volta, al primo anno di tutti i corsi universitari di primo e secondo livello, distinti tra corsi attivati dalla corrispettiva università e quelli degli istituti superiori di grado universitario;
- riserva per il servizio gratuito di ristorazione da garantire agli idonei non beneficiari di borsa iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, e da assicurare agli studenti in sede risultati beneficiari di borsa di studio;
- riserva per l'integrazione delle borse di cui al comma 4 dell'art. 4;
- riserva fino al 5% a favore di iscritti appartenenti a famiglie in cui uno dei genitori o entrambi hanno perso il lavoro nel periodo da luglio 2010 a giugno 2011 e persistono nello stato di disoccupazione a seguito di licenziamento da azienda in situazione di crisi economica situata nel territorio italiano. Documentazione da allegare: lettera di licenziamento e iscrizione nelle liste di disoccupazione L. 297/02 o mobilità di cui alla L. 223/1991 o di cui alla L. 236/1993;
- quota residuale da destinare alle borse di studio per gli iscritti agli anni successivi al primo, tenuto conto che una quota parte va ai corsi attivati dalla corrispettiva università ed un'altra ai corsi attivati dagli istituti superiori di grado universitario, entrambe ripartite, sulla base del numero delle domande di borsa di studio pervenute entro la scadenza fissata dal rispettivo bando di concorso, per Facoltà o Classe di laurea ed all'interno di queste, tra i diversi corsi di studio, avendo cura di assicurare almeno una borsa per ogni tipologia di corso.

3. Gli ERSU, una volta definite le graduatorie degli aventi diritto, provvedono a ridistribuire eventuali risorse non appieno utilizzate, tra gli altri corsi appartenenti alla stessa Facoltà o Classe di laurea risultati carenti di risorse finanziarie e successivamente anche nei confronti di corsi appartenenti a Facoltà o Classi di laurea diverse da quella risultata inizialmente assegnataria.

4. Se le risorse disponibili non sono sufficienti ad attribuire la borsa di studio a tutti gli idonei, gli ERSU non possono aumentare indirettamente l'ammontare delle borse di studio fissato dalla Giunta Regionale all'articolo 9 comma 2, con ulteriori servizi assegnati gratuitamente o in forma semigratuita che eccede tali importi.

5. Gli ERSU sono tenuti a trasmettere alla Regione Marche - Servizio competente per la materia del Diritto allo Studio – entro e non oltre la data del 31.12.2011, gli atti attestanti l'approvazione delle graduatorie, sia provvisorie che definitive, delle borse di studio per l'a.a. 2011/2012. Detti atti sono supportati dalla quantificazione dell'onere finanziario stanziato per l'erogazione delle borse ai beneficiari, con la ripartizione in quota servizio alloggio, servizio mensa e denaro, evidenziando il numero dei beneficiari fuori sede, il numero dei beneficiari pendolari, il numero dei beneficiari in sede ed il numero di eventuali aventi diritto non risultati beneficiari per carenza di fondi.

6. Per il riparto del Fondo integrativo statale, gli ERSU sono tenuti a compilare le schede che il MUR invia per la rilevazione dei dati, osservandone le prescrizioni ed i tempi fissati.

7. Gli ERSU che, dopo aver garantito la borsa di studio a tutti gli aventi diritto esauendo le proprie graduatorie, registrano un'economia derivata dallo stanziamento con destinazione vincolata a borse di studio e prestiti d'onore, (tasse regionali per il Diritto allo Studio Universitario e per l'iscrizione all'albo professionale, fondi regionali all'uopo destinati, fondo statale integrativo), sono tenuti a comunicare tempestivamente alla competente struttura della Regione, entro 15 giorni dall'accertamento delle economie, in concomitanza all'erogazione dei finanziamenti regionali e statali, e comunque entro il 30 giugno 2012, quanto allo scopo non impegnato.

Dette economie sono utilizzate, fermo il vincolo di destinazione, nell'a.a. 2012/2013.

Art. 17

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Piano per l'anno accademico 2011/2012, si applicano le disposizioni previste dal DPCM 9 aprile 2001, emanato in materia di "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", anche impartite con Legge 390/1991 e l.r. 38/1996.

Art. 18

Indirizzi per l'attuazione dei prestiti fiduciari e criteri per l'assegnazione degli stanziamenti statali destinati a prestiti fiduciari

1. I prestiti fiduciari sono finalizzati a sopperire alle difficoltà di ordine economico connesse alla frequenza e compimento degli studi in ambito universitario.

2. I trasferimenti sul Fondo indicato all'articolo 4, comma 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono destinati dagli ERSU delle Marche alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi agli studenti, capaci e meritevoli ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e dei relativi provvedimenti attuativi, iscritti ai corsi di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni ed integrazioni, ai corsi delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, indicati alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai corsi delle Scuole superiori per mediatori linguistici, indicati al D.M. 10 gennaio 2002, n. 38, nonché alla concessione di contributi in conto interessi nel caso in cui gli studenti capaci e meritevoli siano privi di mezzi.

3. Possono accedere ai prestiti fiduciari gli studenti capaci e meritevoli, in possesso dei requisiti economici e di merito, sulla base di graduatorie predisposte dagli ERSU in ordine crescente di ISEE e con priorità degli idonei non beneficiari di borsa di studio, iscritti:

- a) al terzo anno dei corsi di laurea triennale, dei corsi accademici di I livello e delle Scuole superiori per mediatori linguistici;
- b) agli ultimi tre anni dei corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico;
- c) ai corsi di laurea specialistica o magistrale e di diploma accademico di II livello;
- d) ai corsi di specializzazione, ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
- e) ai corsi di dottorato di ricerca;
- f) ai master di cui all'articolo 3, comma 8 del decreto 3 novembre 1999, n. 509 e all'articolo 3, comma 9 del decreto 22 ottobre 2004, n. 270.

4. Per l'accesso ai prestiti fiduciari sono richiesti gli stessi requisiti di merito necessari per l'assegnazione delle borse di studio. Sono esclusi dalla fruizione dei prestiti fiduciari: gli iscritti ai corsi di specializzazione dell'area medica, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 368 nonché gli studenti iscritti ai corsi di master che usufruiscono già di altri interventi pubblici (quali master finanziati già dalla Regione).

5. Gli ERSU, in base al proprio regolamento sulle procedure contrattuali, provvedono ad emanare il bando per l'individuazione dell'istituto di credito con cui convenzionarsi per l'attivazione dei prestiti fiduciari agli studenti delle Marche.

6. Gli ERSU, in base alla quota loro assegnata dalla Regione e in base agli indirizzi di cui al presente articolo provvedono all'emanazione dei bandi per l'accesso ai prestiti fiduciari da parte degli studenti entro il 15 ottobre 2011, con scadenza massima entro il 30 novembre 2011. In via

sperimentale, gli ERSU provvedono a riservare il 10% dei prestiti fiduciari agli studenti universitari stranieri, tale riserva, se risulta totalmente o parzialmente inutilizzata, è destinata agli altri studenti universitari che ne abbiano fatta richiesta.

7. Il prestito è accordato nella forma di apertura di credito bancario sul conto corrente, a norma dell'art. 1.842 del codice civile, con pagamento degli interessi a carico, se sono dovuti, presso l'istituto di credito che risulta vincitore del relativo bando regionale. L'apertura di credito è successivamente trasformata in prestito personale, a partire dalla scadenza del periodo di grazia, inteso come arco temporale durante il quale non viene richiesto il pagamento delle rate.

8. La quota necessaria per il pagamento degli interessi, sia per i prestiti a tasso zero che per la differenza per quelli al tasso del 1%, viene accantonata dagli ERSU in apposita posta di bilancio.

9. L'apertura di credito è accordata fino alla somma massima di 5.000,00 € annua, per un numero di anni legati alla durata legale dei corsi e così quantificati:

- un anno per i corsi di laurea di primo livello,
- tre anni per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico/magistrale,
- due anni per i corsi di laurea specialistica di secondo livello,
- due/tre anni per i corsi di specializzazione, in relazione alla durata legale,
- due anni per i corsi di dottorati di ricerca,
- uno/due anni per i corsi di master, in relazione alla durata legale.

10. La somma totale massima accordabile è di € 15.000,00 per i prestiti di durata triennale, 10.000,00 per quelli biennali e 5.000,00 per i corsi annuali.

11. Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che usufruiscono anche della borsa di studio possono beneficiare del prestito fiduciario fino alla concorrenza di 10.516,48€ in sostituzione al prestito d'onore.

12. Alla possibilità di utilizzo dell'importo massimo di apertura di credito si perviene progressivamente, con cadenza semestrale. La prima rata decorre entro 60 giorni dall'approvazione delle graduatorie definitive e la seconda rata è corrisposta entro i sei mesi successivi. La progressione massima dei semestri è pari a sei. L'apertura massima del prestito e il numero dei semestri si riducono se il prestito viene richiesto per la prima volta con iscrizione ad anni successivi al primo o vi sono soluzioni di continuità nell'attribuzione del beneficio, tenendo conto della durata massima residua del corso per il quale lo studente risulta iscritto.

13. L'allargamento progressivo dell'apertura di credito è nei semestri di importo costante, corrispondente a 2.500 € a semestre.

14. Coloro che sono iscritti al terzo anno dei corsi di laurea di primo livello e intendono avere il prestito anche per il corso di laurea specialistica di II livello, debbono dichiararlo nella domanda ed in tal caso possono beneficiarne, nella forma di apertura di credito progressivo, per ulteriori 4 semestri fino alla copertura massima di 15.000€. Quanto precede fatti salvi i requisiti di condizione economica e di merito e se l'ammissione al corso di laurea specialistica avviene entro sei mesi dal termine del corso di laurea di primo livello.

15. Nel caso in cui si sia beneficiato del prestito d'onore o del prestito fiduciario, una nuova richiesta può essere ammessa, se è stato estinto il prestito precedente.

16. Il prestito si estingue con il definitivo saldo del debito in linea capitale, e, nei casi previsti, dell'eventuale saldo del debito in conto interessi.

17. Gli studenti risultati idonei alla borsa di studio, ma non beneficiari per carenza di risorse disponibili, hanno diritto, con ordine di priorità, ed in ordine di graduatoria, all'assegnazione del prestito fiduciario a tasso di interesse pari a zero.

18. Gli altri studenti beneficiari pagheranno un interesse pari al 1% massimo su base annua, la differenza del costo degli interessi tra il 1% ed il tasso effettivo praticato dall'Istituto di credito sarà a carico dell'ERSU.

19. Gli ERSU, sulla base del calcolo degli interessi effettuato dalla banca, provvedono, prima dell'assegnazione dei prestiti fiduciari, ad accantonare gli importi degli interessi corrispondenti al piano di ammortamento in apposita posta di bilancio.

20. Il prestito fiduciario, limitatamente alle risorse disponibili per ciascun ERSU, è attribuito in base ai requisiti e alle modalità di ammissione al beneficio della borsa di studio, con le seguenti differenze:

- i richiedenti debbono possedere un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 36.000 € ed un indicatore della situazione patrimoniale equivalente non superiore a 45.000€;
- gli studenti, per poter beneficiare del prestito fiduciario, devono risultare incensurati e non avere subito protesti; è compito dell'Istituto di credito verificare l'onorabilità creditizia del beneficiario.

Per la formulazione della graduatoria si dà precedenza agli studenti in possesso di ISEE più bassa.

21. I nominativi dei beneficiari dei prestiti fiduciari sono comunicati dagli ERSU all'Istituto di credito della sede locale che provvederà all'attribuzione della apertura del credito.

22. Ai fini della conferma del prestito negli anni successivi sono richiesti gli stessi requisiti di merito per la conferma delle borse di studio. La banca, in sede di conferma annuale del prestito fiduciario, si fa carico della verifica della permanenza del requisito della onorabilità creditizia del beneficiario.

23. In caso di interruzione degli studi il prestito viene interrotto e il beneficiario inizia la restituzione a partire dal tredicesimo mese successivo all'ultima rata erogata.

24. La garanzia indicata all'articolo 4, comma 100, della legge n. 350 del 2003, assiste il prestito fiduciario concesso allo studente per il pagamento delle rate di rimborso del prestito stesso, per il quale non possono essere richieste ulteriori garanzie. Gli ERSU istituiscono ed iscrivono in bilancio un fondo di garanzia pari al 20% dell'intero importo destinato all'erogazione dei prestiti fiduciari.

25. L'efficacia della garanzia decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del prestito fiduciario.

26. Il rimborso del prestito fiduciario deve in ogni caso avvenire a partire dal diciottesimo mese successivo alla data dell'ultimo semestre di ammissione al prestito. La restituzione viene effettuata alla banca alle condizioni stabilite nella convenzione con l'Istituto di credito e riportate nel bando rivolto agli studenti che deve indicare le condizioni di restituzione, il tasso di interesse applicato come anche ogni altro costo di gestione del prestito.

27. E' impegno del beneficiario, per quanto concerne il rimborso del prestito dovuto, procedere alla restituzione alle condizioni previste o il più sollecitamente possibile; il beneficiario ha facoltà di estinguere anticipatamente il prestito fiduciario. Sull'importo dovuto dall'ERSU all'Istituto di credito, a titolo di interessi, verranno comunque calcolati in detrazione gli importi corrispondenti agli eventuali semestri di interruzione o sospensione di ammissione al beneficio del prestito.

28. Qualora si verifichi decadenza dal beneficio del termine per mancato pagamento da parte dello studente di una qualunque rata entro le scadenze stabilite, l'Istituto di credito procede direttamente alla preventiva escussione del debitore e al successivo recupero nei confronti dell'inadempiente.

29. La restituzione del prestito avviene attraverso il conto corrente di cui il beneficiario è titolare; il debito si estingue con il definitivo saldo del debito.

30. E' tenuto alla restituzione anticipata del prestito chi:

- risulti non più iscritto all'istituzione universitaria per la quale l'ERSU competente ha attivato le procedure del prestito (rinuncia o interruzione degli studi);
- si trasferisca ad altra università.

31. Nei casi previsti al comma 30 lo studente deve provvedere alla tempestiva comunicazione e all'immediata restituzione dell'ammontare del prestito sino ad allora goduto, compresi gli interessi, se dovuti.

Per il periodo successivo alla interruzione degli studi è dovuta la corresponsione degli interessi.

32. La Regione richiede agli ERSU, ai fini della presentazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed entro i termini stabiliti, una relazione che illustri quanto segue:

- numero dei prestiti concessi, distinti per tipologia di corsi di studio;
- numero di richieste presentate e ritenute ammissibili sulla base dei rispettivi bandi;
- importi medi corrisposti;
- caratteristiche dei prestiti concessi (tasso di interesse, condizioni di restituzione ecc.);
- contributi in conto interessi agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi secondo quanto previsto dal comma 100 della richiamata legge n. 350/2003;
- risorse proprie;

- risorse di cui al Fondo.

33. Gli ERSU che hanno risorse inutilizzate per carenza di domande comunicheranno alla struttura regionale competente, entro 1 mese, l'entità disponibile, tali somme verranno riattribuite agli ERSU che dimostrino di non aver potuto soddisfare le richieste presentate dagli studenti per carenza di risorse finanziarie, malgrado l'impegno di risorse proprie, con un meccanismo di proporzionalità rispetto alle domande rimaste inevase.

34. La mancata attivazione del Fondo di garanzia erogato alla Regione autorizza il Ministero dell'università e della ricerca a revocare l'assegnazione della quota non attivata. Le eventuali complessive risorse non utilizzate, conseguentemente, saranno restituite al MUR.

Art. 19

Sovvenzioni straordinarie

1. Gli ERSU possono disporre straordinarie forme di intervento a favore di studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi che, per eccezionali e comprovati motivi, non hanno potuto fruire di altre forme di assistenza, previa specifica regolamentazione, come previsto dall'art. 31 bis della l.r. 38/96. La regolamentazione deve prevedere i casi di particolare disagio economico e familiare, ivi inclusi i casi di precedente iscrizione a corsi universitari seguita da rinuncia agli studi, senza aver usufruito di borsa di studio e senza aver sostenuto esami. Gli ERSU alimentano il proprio fondo destinato alle sovvenzioni straordinarie con l'introito derivante dalle sole sanzioni amministrative di cui all'art. 23 della L. 390/91.

Art. 20

Marchigiani all'estero

1. Ciascun ERSU stabilisce una riserva dei posti letto per studenti universitari figli di marchigiani all'estero di cittadinanza italiana (i cui genitori sono nati in un Comune delle Marche e attualmente sono residenti all'estero); se tali posti non vengono occupati per carenza di domande, gli stessi verranno assegnati agli altri studenti aventi titolo.

Art. 21

Fondi regionale per le spese generali e per gli investimenti a favore degli ERSU

1. Oltre ai fondi a destinazione vincolata per le borse di studio e prestiti fiduciari, la Regione Marche stanziava a carico del proprio bilancio risorse destinate a concorrere alle spese di gestione, alle spese di investimento e ai contributi per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 18 della l.r. 38/96 (fitti passivi), come previsto dall'art. 45 della l.r. 38/1996 comprese le spese di personale.

2. Il fondo regionale del Bilancio relativo all'anno finanziario 2012 "Finanziamenti agli ERSU per spese di gestione (l.r. 38/1996)" è destinato ai quattro ERSU delle Marche, in base ai seguenti criteri riferiti ai dati dell'utenza studentesca al 31.12.2011 così ripartiti:

- il 10% del fondo, in proporzione al numero degli studenti iscritti in regolare corso di studio e fuori corso, rilevato presso ciascuna sede universitaria e ciascuna sede delle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, alla data del 31.12.2011;
- il 55% del fondo, in proporzione al numero dei posti effettivamente consumati dagli studenti universitari e delle Istituzioni per l'Alta formazione artistica e musicale, nel corso dell'anno 2011;
- il 35% del fondo, in proporzione al numero dei posti letto effettivamente utilizzati dagli ERSU per studenti universitari, nel corso dell'anno 2011. Se nel corso dell'anno si riscontra una differenza del numero dei posti letto si procede al calcolo della media aritmetica (somma n. posti letto su base mensile diviso 12).

3. Il riparto del fondo indicato al comma 2 è effettuato dalla struttura regionale competente per materia, sulla base della disponibilità dei dati dell'utenza studentesca universitaria marchigiana che le Università e le Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale devono fornire alla P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello della Giunta Regione Marche entro il 28 febbraio 2012 e gli ERSU entro il 15 marzo 2012.

4. Il fondo regionale del Bilancio anno finanziario 2012 “Spese per oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 18 della l.r. 38/96 e contributi per fitti passivi” è destinato ai quattro ERSU delle Marche in proporzione ai costi sostenuti per fitti passivi degli immobili, a carico di ciascun ERSU nell’anno 2012. Gli ERSU devono trasmettere alla P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello, entro il 30 aprile 2012, la prova documentale dei costi dei fitti passivi degli immobili per l’anno 2012, sulla base dei quali la struttura regionale competente per materia provvede al riparto.

5. Il fondo regionale del Bilancio anno finanziario 2012 “Finanziamenti e contributi agli Enti regionali per l’attuazione del diritto allo studio nelle università aventi sede nella Regione Marche” è destinato ai seguenti investimenti:

- a) completamento di opere edilizie già in corso di esecuzione da parte degli ERSU;
- b) manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme in materia di igiene e sicurezza degli edifici di proprietà degli ERSU e/o degli edifici gestiti in comodato gratuito.

6. Il piano di riparto del fondo indicato al comma 5 viene effettuato in parti uguali tra i quattro ERSU delle Marche, che ne facciano circostanziata richiesta. Qualora uno o più ERSU non presentino richiesta di finanziamento, il riparto della quota residua del fondo viene effettuato tra gli altri ERSU, nei limiti dei costi dei progetti di investimento presentati, ed in proporzione alle richieste avanzate dagli ERSU. Gli ERSU, entro il 31 maggio 2012, devono presentare alla struttura regionale competente per materia, la richiesta di finanziamento con i relativi progetti di massima degli interventi da realizzare; gli ERSU devono presentare alla struttura regionale competente per materia, prima dell’inizio dei lavori, i progetti definitivi degli interventi da realizzare, se richiesto dalle normative vigenti in materia di appalti pubblici. Gli ERSU hanno l’onere della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti di investimento, entro 30 mesi dalla data del decreto di attribuzione delle risorse finanziarie. La rendicontazione deve:

- a) specificare se l’IVA costituisce un aggravio di costo a carico dell’Ente oppure se è soggetta al rimborso da parte dell’erario;
- b) contenere una relazione del direttore dell’Ente attestante la fine dei lavori e l’ammontare delle spese sostenute.

7. Gli ERSU, per le spese del personale, sono tenuti al rispetto degli indirizzi fissati dalla Giunta Regionale, anche in attuazione delle disposizioni statali concernenti il coordinamento della finanza pubblica ed il contenimento della spesa. La Regione, in base alle disposizioni della normativa regionale vigente in materia, determina, per ciascun ente, l’importo relativo alla spesa del personale.

Art. 22

Graduale riqualificazione della spesa del Diritto allo Studio Universitario

1. Gli ERSU determineranno le tariffe per l’utenza diversa da quella studentesca prevedendo la copertura dei costi effettivi dei servizi alloggio e ristorazione erogati. Per i servizi non essenziali, sulla base della reportistica gli ERSU attuano modalità gestionali che consentano di realizzare almeno la copertura dei costi effettivi di gestione. D deroghe possono essere consentite solo in presenza di utili di esercizio nel bilancio consuntivo dell’anno precedente.

2. Nella erogazione dei servizi agli studenti universitari nelle sedi decentrate in particolare in quelle in cui operano due Enti, gli ERSU interessati dovranno ricercare una collaborazione che permette sia il trattamento uniforme degli studenti universitari sia la soluzione più economica per gli Enti stessi e che non comporta un aumento dei costi in atto. Gli ERSU trasmettono alla struttura competente per materia le condizioni applicate agli studenti per ogni singola sede decentrata relativamente ai servizi mensa e alloggio entro dicembre 2011, con indicazione di eventuali collaborazioni tra Enti attivate.

3. Gli ERSU sono tenuti all’osservanza della direttiva per l’attuazione del comma 4 dell’art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191 di conversione, con modificazioni del decreto – legge 12 luglio 2004, n. 168, detta direttiva CONSIP e al rispetto delle disposizioni regionali sul contenimento della spesa.

4. Gli ERSU, anche con il coordinamento della P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di primo livello, hanno la facoltà di sperimentare modalità gestionali volte a favorire gli acquisti di beni e servizi comuni, per realizzare economie di scala.

Per pervenire ad un maggior equilibrio tra gli Enti, superando gradualmente la situazione storica consolidata, presso la P.F. Istruzione, Formazione Integrata, Diritto allo studio e Controlli di primo livello, continua ad operare un gruppo di lavoro appositamente costituito che ha già definito un manuale operativo di comportamento per l'imputazione dei costi ai centri di costo dei servizi erogati dagli ERSU, approvato con DGR n. 1.463/2006. I dati delle reportistiche degli ERSU verranno elaborati e resi disponibili ai fini del miglioramento dei risultati gestionali degli ERSU, con l'obiettivo di mantenere gli indicatori sotto la media e di avvicinare alla media regionale gli indicatori gestionali più elevati e di attivare le procedure di rilevazione della soddisfazione degli studenti rispetto alla tipologia dei principali servizi erogati.

Art. 23

Priorità di destinazione delle risorse ai servizi essenziali

1. Nell'ambito delle risorse trasferite e delle risorse proprie disponibili, gli ERSU assicurano priorità di utilizzo delle risorse con destinazione ai servizi essenziali: borse di studio, mensa e alloggio. In caso di presenza di soggetti idonei non beneficiari, gli Enti non potranno assumere impegni, fuori dai servizi essenziali, né per l'anno in corso né per gli anni successivi.

Art. 24

Adeguamenti

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, può deliberare eventuali adeguamenti del Piano degli interventi per il diritto allo studio universitario, ove si rendessero necessari, nell'ambito dei criteri generali del Piano stesso.